

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 03 del mese di Maggio 2023 regolarmente costituita ai sensi dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Approvazione delle integrazioni e modifiche allo statuto sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quando disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017
- 2) Nomina del nuovo consiglio direttivo previa determinazione del numero dei suoi componenti

Alle ore 10:00 il Presidente dell'associazione IFA SCUOLA DI CINEMA dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Veronica Naccarella. Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea sette soci su un totale di sette aventi diritto e relazione sulle integrazioni richieste dalla Regione per l'iscrizione al Ruots sulla base delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la integrazione e la modifica dello statuto sociale per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale mantenendo l'iscrizione ai Registri previsti dalla legge. Il Presidente dà lettura delle integrazioni e delle modifiche alle norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito le integrazioni e modifiche alle norme statutarie e la integrazione della denominazione sociale vengono approvate con voto unanime dei presenti e vengono allegate al verbale a formare parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie integrative e/o modificative del precedente statuto presso il competente ufficio del registro chiarendo che l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della integrazione della denominazione sociale. Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il presidente rende noto ai presenti la necessità di adeguare i componenti del consiglio direttivo ad un numero di sette indicando ai presenti i seguenti nominativi:

DI FELICE CRISTIANO nato a Pescara in data 29/03/1981 codice fiscale DFLCST81C29G482V e residente in Cepagatti alla Via Delle Piscine n.6/B
BERGHELLA LORENZO nato a Pescara in data 14/06/1990 codice fiscale
BRGLNZ90H14G482I residente in Pescara alla Via Santina Campana n. 42
NACCARELLA VERONICA nata a Guardiagrele in data 11/08/1982 codice fiscale
NCCVNC82M51E243E e residente in Cepagatti alla Via Della Piscine n. 6/B
TEDESCHI MATTIA nato a Chieti il 24/01/1991 codice fiscale TDSMTT91A24C632D residente

in Chieti in via Spalato n. 8

CONTRUGUERRA GIUSEPPE nato a Pescara il 19/02/1979 codice fiscale

CNTGPP79B19G482C residente in Caprara D'Abruzzo al Rione San Rocco n. 4

PALMA MARCO nato a Foggia il 28/02/1992 codice fiscale PLMMRC92B28D643X residente in

Pescara Via Raffaello Sanzio n. 18

CASALE GUIDO nato a Ortona il 15/07/1980 codice fiscale CSLGDU80L15G141D residente in
Pescara Via Ravasco n. 98

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito alla nomina del nuovo organo
Amministrativo e l'assemblea con voto unanime dei presenti delibera di adottare il nuovo consiglio
direttivo composto da sette membri con le seguenti cariche:

DI FELICE CRISTIANO quale Presidente del Consiglio Direttivo

BERGHELLA LORENZO quale Vice Presidente del Consiglio Direttivo

NACCARELLA VERONICA quale Segretario del Consiglio Direttivo

Tedeschi Matia quale consigliere del Consiglio Direttivo

Controguerra Giuseppe quale consigliere del Consiglio Direttivo

Palma Marco quale consigliere del Consiglio Direttivo

Casale Guido quale consigliere del Consiglio Direttivo

i presenti ringrazino ed accettano la carica.

Al Presidente del Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri conferiti dal vigente statuto
sociale oltre l'amministrazione e la rappresentanza legale e processuale per tutti gli atti di ordinaria
e straordinaria.

Alle ore 11.00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Segretario

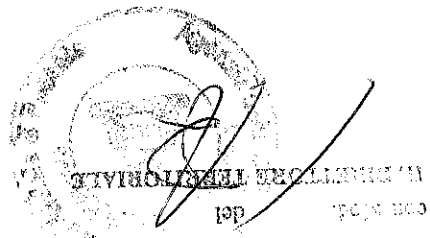
Veronica Naccarella

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Provinciale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

..... originale dell'atto qui
registrato il 09-05-2013
n. 862 serie 273

Veronica Naccarella
E 56273



Sono presenti i signori soci:

BergHELLA Lorenzo

[Signature]

Tedeschi Matia

[Signature]

Controguerra Giuseppe

[Signature]

Palma Marco

[Signature]

Casale Guido

[Signature]

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata "IFA SCUOLA DI CINEMA Associazione di Promozione Sociale", siglabile "IFA APS".

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Pescara e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

ART. 3 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 SCOPO E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

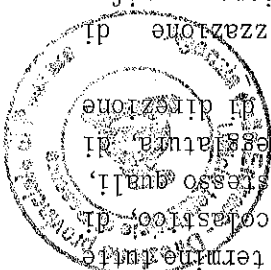
L'associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1 del d. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, lettera:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- In particolare, negli ambiti descritti al comma 1, l'associazione si propone di fornire ai propri soci i seguenti servizi:

favorire lo sviluppo delle attività di promozione sociale, culturali, cinematografiche, letterarie ed artistiche in genere, diffondendo ed ampliando gli orizzonti didattici e di educazione;

organizzare corsi di formazione extra-scolastica intendendo con tale termine tutte quelle attività e/o corsi che si svolgono al di fuori dell'orario scolastico, di natura volontaria e rivolte esclusivamente agli alunni del centro stesso quali, a titolo esemplificativo ma non esecutivo, corsi di regia, di sceneggiatura, di recitazione, di doppiaggio, di direzione, di montaggio di edizione, di direzione della fotografia e di produzione cinematografica.

L'attività comprende l'organizzazione di cineforum, la realizzazione di cortometraggi, laboratori di ogni genere, incontri di aggregazione, manifestazioni, meeting, seminari, intrattenimenti, feste e gite sociali.



L'Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017. A tali fini l'Associazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, statali e non statali, nazionali o internazionali, e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia esclusivamente o principalmente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione stessa, partecipare a bandi di concorso/gare/progetti, comunali, regionali, nazionali e comunitari, per ottenere il finanziamento di attività connesse alle finalità dell'associazione. Essa può, inoltre, costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero.

L'Associazione, pur non perseguendo scopo di lucro, può tuttavia compiere ogni attività commerciale e finanziaria, sempre che sia funzionale alle proprie esigenze gestionali ovvero sia strumentale al conseguimento dei propri fini istituzionali. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 5 AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Possono aderire all'Associazione persone fisiche, enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mantenendo rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento

Gli organi dell'Associazione sono:

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L'associazione, nel caso si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, attività volontaria.
di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio. Le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal funzioni.

che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro La loro attività in modo non occasionale. Non si considera volontario l'associato attività ed è tenuta a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie

ART. 6 VOLONTARI

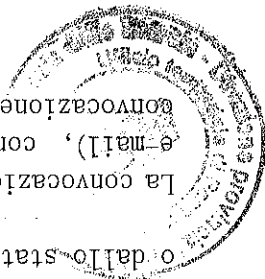
patrimoniale.
e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili annualmente dall'organo amministrativo.

- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati adottate dagli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni ultimi e gli organi sociali;
- dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità

Gli associati hanno il dovere di:

dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo. giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale candidato per gli organi dell'Associazione.
dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorene. domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere dell'Associazione.

ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato



La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni

ART. 10 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della convocazione.

L'Assemblea ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 8 ELEZIONI ALLE CARICHE ASSOCIATIVE

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno sei mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videokonferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

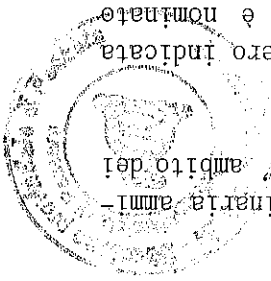
ART. 11 ORGANO AMMINISTRATIVO (CONSIGLIO DIRETTIVO)

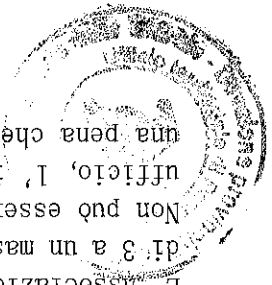
L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia





Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo

ART. 12 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli risultati della votazione;
- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i teleconferenza, etc.), a condizione che:

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videokonferenza, presenti.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei del componenti.

L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza essere fisicamente presenti alla riunione.

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono redige il verbale.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua l'ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga cui è situata.

- trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione nel Comune in dell'Associazione o ad essa affidati;

• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà;

• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

• deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

• deliberare l'ammissione degli associati;

• programmazione economica dell'esercizio;

• predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

• predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei determinare la quota associativa annuale;

• redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione;

• approvate dall'assemblea;

• formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee eseguire le deliberazioni dell'assemblea;

per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

L'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato o Al membri dell'organo amministrativo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

L'organo amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

ART. 13 COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta. Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

Al membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma c.c., non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART. 15 COLLEGIO DEI PROIBIVIRI

L'assemblea può nominare il collegio dei proibiviri composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il collegio dei proibiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il collegio dei proibiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il collegio dei proibiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

L'incarico di membro del collegio dei proibiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART. 16 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento

ART. 22 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nel bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

ART. 21 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. E comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 20 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI AL PATRIMONIO SOCIALE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART. 19 DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzati gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzati di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 18 DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

Tutte le entrate ed eventuali avanzati di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, provenienti da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.



L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.